

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

PIOMBINO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

N. ~~8~~ del 15/07 2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DELL'IMPRESA RANIERI MARTA & C. S.N.C. NELLA CONCESSIONE DI SUOLO RILASCIATA ALLA COMUNIONE EREDITARIA ISEPPI EMMA DI BIANCHI GIOVANNI.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso:

- che, con la Convenzione n. 224, stipulata il 15 settembre 1999, il Comune di Piombino ha trasferito alla Parchi Val di Cornia S.p.A. l'affidamento in concessione dei compiti inerenti la realizzazione e la gestione dei servizi del Parco Costiero della Sterpaia e la disponibilità per un periodo di trenta anni di una parte delle aree necessarie alla realizzazione del Parco;

- che, con la Convenzione n. 281, stipulata il 2 novembre 1999 tra il Comune di Piombino e la Parchi Val di Cornia S.p.A. per l'affidamento in concessione degli immobili inerenti la realizzazione e la gestione dei servizi del Parco Costiero della Sterpaia, il Comune di Piombino ha trasferito alla Parchi Val di Cornia S.p.A. per la durata di anni trenta la disponibilità delle aree che il Comune ha in possesso in seguito a cessioni volontarie e al Decreto di occupazione di urgenza n. 5 del 5 Agosto 1999, meglio identificate nell'allegato B di tale convenzione;

- che la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Piombino approvata con atto del C.R.T. n. 254/97 e successivi atti della G.R.T. ed il P.P. del Parco Territoriale della Costa Orientale e della Sterpaia, approvato con atto di C.C. n. 138/99, definiscono le funzioni e gli interventi ammissibili sulle aree oggetto della presente licenza;

- che sulla base delle convenzioni stipulate con il Comune di Piombino 224 e 281 del 1999 la Parchi Val di Cornia S.p.A. ha ricercato le necessarie sinergie imprenditoriali con privati, atte a garantire una rapida realizzazione delle strutture nell'ambito Parco Territoriale della Costa Orientale e della Sterpaia;

- che nell'ambito di servizio per la balneazione denominato Carbonifera 2, insiste il Ristorante "LA SCOGLIERA", sito in un fabbricato inserito e insistente su area demaniale marittima, come risultante da concessione demaniale n. 1/2011 a Rep. del Comune di Piombino n. 5184;

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

PIOMBINO

- che, a fronte di concordamento con il Comune di Piombino, come risulta da apposito verbale del 09 Agosto 2002 (Prot. N. 1542/2002), la Società ha stipulato con l'Impresa Bar Ristorante La Scogliera di Iseppi Emma un contratto in data 30.12.2015 (Ns. Rep. 1484/2015) per la concessione di un'area comunale di mq. 565,44, nella disponibilità della Parchi sulla base di contratto di servizio con il Comune di Piombino, destinata a parcheggio, circostante il suddetto fabbricato, con scadenza 31 dicembre 2020;

- che a seguito del decesso della titolare Emma Iseppi, è subentrata nella concessione, come da comunicazione del 17.11.2020 (Ns. prot. 2784) la "Comunione Ereditaria Iseppi Emma di Bianchi Giovanni";

- che il Comune di Piombino, con Determina Dirigenziale n. 1249 del 21/12/2020, ha disposto l'estensione interinale delle concessioni demaniali in scadenza al 31.12.2020, tra cui risultava compresa quella intestata al concessionario (N. 1/2011 – Rep. 5184), fino alla data di definizione di giudizi pendenti davanti al TAR;

- che, essendo i due titoli rilasciati al Concessionario, per l'esercizio dell'attività di ristorazione e concessione di relativa area pertinenziale, inscindibilmente connessi, si rendeva necessario disporre anche l'estensione della durata della concessione n. 1484/2015 rilasciata dalla Concedente;

- che il Concessionario ha pertanto presentato istanza anche alla Parchi S.p.A. (Ns. Prot. 3079 del 23.12.2020), al fine di estendere la durata della concessione (Rep. 1484/2015), per allinearla a quella demaniale e che con atto a Repertorio n. 1887/2020 è stata disposta l'estensione della concessione Parchi al 31 dicembre 2021;

- che, prendendo atto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, in materia di concessioni demaniali marittime, il Comune di Piombino, con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19.11.2021, ha disposto l'estensione della durata delle concessioni stesse al 31.12.2023, compresa quella rilasciata alla Comunione ereditaria Iseppi Emma;

- che, in analogia a quanto avvenuto con riferimento al titolo demaniale, la Comunione ereditaria Iseppi Emma, con comunicazione del 07.12.2021 (Prot. 3489/2021) ha richiesto che fosse estesa anche la durata della concessione rilasciata dalla Parchi Repertorio n. 1887/2020 al 31.12.2023;

- che con atto a Repertorio n. 1944 del 31.12.2021, è stata pertanto rilasciata dalla Società concessione di suolo in favore della Comunione ereditaria Iseppi Emma, con scadenza 31.12.2023;

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

PIOMBINO

- che con comunicazione del 19.04.2022 (Ns. prot. 1031), è stata portata a conoscenza della Società l'istanza, presentata dall'Impresa Ranieri Marta & C. s.n.c., al Comune di Piombino, per il subingresso nella concessione demaniale intestata alla Comunione ereditaria Iseppi Emma (N. 1/2011), a seguito di atto di cessione d'azienda intervenuto tra le parti;

- che medesima istanza, con il prot. 1031, è stata indirizzata alla Società per il subentro nella concessione di suolo n. 1944/2021;

- **Preso atto** degli atti trasmessi e dei controlli effettuati dal Comune di Piombino sul possesso dei requisiti necessari a contrattare con la pubblica amministrazione, da parte dell'Impresa Ranieri Marta & C. s.n.c. ;

- **Preso atto** dell'autorizzazione al sub ingresso in favore dell'Impresa Ranieri Marta & C. s.n.c. nella concessione demaniale N. 1/2011, originariamente intestata alla comunione ereditaria Iseppi Emma, rilasciata dal Comune di Piombino con determina dirigenziale dell'Ufficio Ambiente N. 655 del 16.06.2022;

- **Ritenuto** che, al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio commerciale, sia necessario procedere anche all'autorizzazione al subentro da parte dell'Impresa Ranieri Marta & C. s.n.c., nella concessione di suolo Repertorio n. 1944 del 31.12.2021, rilasciata dalla Parchi S.p.A. alla comunione ereditaria Iseppi Emma;

- **Acquisita** la polizza fideiussoria, presentata dall'Impresa Ranieri Marta & C. s.n.c. (Ns. prot. 1931/2022), posta a garanzia della suddetta concessione di suolo e ritenuta conforme;

- **Ritenuto** che nulla osti al suddetto subentro;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

- 1) **Di autorizzare** il subentro nella concessione di suolo a Rep. N. 1944 del 31.12.2021 rilasciata alla Comunione Ereditaria Iseppi Emma, in favore dell'Impresa Ranieri Marta & C. s.n.c. con sede in Piombino;
- 2) **Di stabilire** che per effetto della presente autorizzazione al subentro, ogni diritto ed obbligo della comunione ereditaria Iseppi Emma, previsto dalla concessione, si trasferisca all'Impresa Ranieri Marta & C. s.n.c.;
- 3) **Di incaricare** l'Ufficio amministrativo affinché proceda a dare comunicazione all'Impresa Ranieri Marta &

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

PIOMBINO

C. s.n.c. della presente autorizzazione e a registrarla presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate con spese a carico dell'Impresa subentrante;

- 4) **Di dare atto** che responsabile dell'esecuzione della presente determinazione è il Dott. Marco Gasperini, Responsabile dei Servizi Amministrativi;
- 5) **Di assicurare** la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Società.

PARERI:

Piombino

Data, 15/07/2022

Parere favorevole di regolarità amministrativa

Il responsabile servizi amministrativi
(Dott. Marco Gasperini)



Piombino

Data, 15/07/2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Mauro Tognoli)

